

---

## Attestati di registrazione marchi e brevetti nazionali

**L'attestato è il documento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico U.I.B.M., riconosce, in via definitiva, l'avvenuta registrazione / brevettazione.** Ai sensi dell'articolo 185, comma 4 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) “una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare”.

Si ricorda che, nonostante le ulteriori misure semplificative in materia di c.d. “autocertificazione”, introdotte dall'articolo 15 della Legge 183/2011, rimane invariato l'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” per il quale “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”. Pertanto, **le certificazioni in materia di brevetti e marchi continuano a rimanere escluse dall'ambito di “autocertificabilità”.**

Per le domande depositate dal 18 maggio 2015 **gli attestati sono firmati digitalmente ed inviati via PEC** direttamente alla PEC/mail comunicata dall'utente in sede di deposito.

**Il rilascio della copia cartacea autenticata (con bollo)**, può essere fatto solo dall'UIBM dietro presentazione di una apposita istanza in carta bollata.

L'utente che ha effettuato il **deposito telematico diretto** (senza recarsi in Camera di commercio) potrà inoltre **scaricare direttamente l'attestato dal sistema di deposito** attraverso un'apposita funzionalità presente sul cruscotto “Gestione depositi”, accedendo alla banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

---

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 28 Mag, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 3.6 (5 votes)

Rate

---